



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2555

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo

Indice

1. DDL S. 2555 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2555	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	10
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 21/06/2022	11
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 324 (pom.) del 28/06/2022	15

1. DDL S. 2555 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2555
XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo

Iter

21 giugno 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2555

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

Classificazione TESEO

BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

Articoli

BANCHE POPOLARI (Art.1), SOCIETA' PER AZIONI (Art.1), ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Art.2), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stanislao Di Piazza](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 21 giugno 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 23 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 436 del 24 maggio 2022.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2555

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2555

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2022

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo

Onorevoli Senatori. - Gli interventi di riordino del sistema bancario introdotti nella scorsa legislatura, che hanno interessato le banche popolari, del credito cooperativo e le fondazioni di origine bancaria, (avvenuti attraverso provvedimenti di urgenza, anziché un *iter* parlamentare che avrebbe certamente meritato un approfondimento più adeguato, per una materia così delicata per l'economia territoriale) hanno determinato un danno all'economia italiana e alla stessa identità produttiva del Paese, fondata com'è noto, sulle piccole e medie imprese, a causa dell'abdicazione perpetrata ai valori del localismo e della cooperazione, oltre che della libertà d'impresa. Gli obiettivi del localismo e della mutualità che hanno permeato storicamente la categoria delle banche popolari e del credito cooperativo sono stati infatti abbandonati a causa delle misure introdotte dal Governo Renzi, attraverso i decreti-legge n. 3 del 2015 e n. 18 del 2016, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 33 del 2015 e n. 49 del 2016, che hanno consentito l'ingresso nelle banche di credito cooperativo e nelle banche popolari di investitori, nazionali e non, poco interessati allo sviluppo e al sostegno del territorio e al tessuto delle piccole e medie imprese, fondamentali per l'economia del nostro Paese e strategiche per la nostra capacità di competere in ambito internazionale. In tale ambito, le misure contenute all'interno del presente disegno di legge, intervengono al fine di invertire l'attuale quadro regolatorio, che ha immobilizzato il settore, declinandone l'identità nel settore del credito, nella convinzione della necessità di ribadire la centralità del sistema della cooperazione bancaria attraverso una serie di correzioni, in grado di eliminare i punti di debolezza e valorizzare maggiormente i punti di forza. Analizzando il contenuto dell'articolato, composto da due articoli, il provvedimento risulta così composto: l'articolo 1 detta disposizioni in materia di trasformazione delle banche di credito cooperativo, stabilendo l'eliminazione dell'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro per il mantenimento della forma di banca popolare cooperativa, considerato che (come previsto attualmente) risulta eccessivamente penalizzante e ostativo a qualsiasi ipotesi di razionalizzazione del sistema in grado di preservare le peculiari caratteristiche della cooperazione bancaria.

Si dispone anche il ripristino della possibilità di trasformazione delle banche di credito cooperativo in banche popolari, poiché non si comprende la *ratio* del divieto, essendo la banca popolare cooperativa il « naturale » passaggio della forma giuridica-economica delle banche di credito cooperative, al contrario indubbiamente delle società per azioni, che rappresentano invece una tipologia socialmente meramente lucrativa (agli antipodi per struttura e per funzione, rispetto a quelle tradizionalmente previste, in precedenza). Un ulteriore intervento correttivo dispone l'abrogazione delle disposizioni che dispongono l'obbligatorietà delle procedure previste per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

L'articolo 2 è volto a modificare l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, ed è finalizzato a consentire il percorso di liquidazione del Fondo temporaneo delle banche di credito

cooperativo (strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento delle banche di credito cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull'istituto del gruppo bancario cooperativo) mediante il coordinamento della relativa disciplina con le modifiche normative introdotte nel secondo semestre del 2018 e che hanno consentito alle Casse Raiffeisen aventi sede nella provincia di Bolzano di avviare la costituzione di uno Schema di tutela istituzionale, (il cosiddetto IPS altoatesino).

L'obiettivo consiste nel rafforzare la stabilità e la competitività del settore e di ogni singola cooperativa bancaria, ma anche di renderla sempre più capace di rispondere alle esigenze di servizio dei soci e delle comunità locali, nonché di continuare a garantire l'indispensabile flusso di risorse economiche necessarie a sostenere l'imprenditorialità dei territori, è necessario procedere ad un adeguamento della normativa relativa al credito cooperativo.

Al riguardo si ricorda che il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetto CRR), all'articolo 113, paragrafo 7, disciplina l'IPS, « un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge » finalizzato a tutelare gli enti creditizi, garantendo « la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario ».

Una significativa conferma della validità di siffatto modello viene dal *Raiffeisen Südtirol IPS*, riconosciuto dalla Banca d'Italia nel 2020; organismo disciplinato secondo il « principio della mutualità senza fini di lucro » e finalizzato alla « gestione di un sistema di tutela istituzionale » conforme alle indicazioni che *in subiecta materia* si rinvencono nella regolazione dell'UE, le quali garantiscono la stabilità dell'IPS, assicurando il collegamento tra le banche di credito cooperativo e le istanze della società civile attraverso il finanziamento della imprenditoria locale.

È importante considerare che gli IPS nell'ambito dell'UE hanno una notevole rilevanza in termini assoluti, poiché aderisce a detto « sistema di tutela » circa il 50 per cento degli enti creditizi dell'area dell'euro, che rappresentano intorno al 10 per cento delle attività totali del sistema bancario dell'area. Inoltre le banche cooperative e le casse di risparmio sono i due principali settori in cui si registra la presenza di IPS, con riguardo ai quali la BCE (in apposite *Guide*) tiene a precisare che « caratteristica saliente » è l'elevato livello di autonomia e indipendenza dei singoli enti creditizi, donde la loro distinzione dai gruppi bancari consolidati. Ne consegue che l'adozione del modello in parola su piano nazionale potrebbe, a giusta ragione, ricondurre alla vigilanza della Banca d'Italia gli enti creditizi oggi costretti ad aderire ai « gruppi bancari cooperativi ».

Le misure contenute all'interno della presente iniziativa legislativa, in definitiva, rappresentano la collegialità di critiche e di preoccupazioni sollevate dagli operatori del settore delle banche cooperative, riferite alle riforme del 2016 fortemente volute dal Governo Renzi, che hanno determinato evidenti disagi, imponendo, in particolare, alle banche di credito cooperativo di aderire, direttamente a *holding* società per azioni, rinunciando pertanto, alla propria autonomia gestionale e alla propria funzione di promozione del localismo economico. Il ripristino delle disposizioni precedentemente riportate, in grado di consentire alle banche cooperative di proseguire nel ruolo storico di mutualità e di sostegno all'economia dei territori, consentirebbe di non disperdere infatti i benefici del localismo insiti nella forma bancaria cooperativa, il cui ruolo di mitigazione del rischio sistemico è da decenni ampiamente riconosciuto nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di trasformazione delle banche di credito cooperativo)

1. Al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 29 i commi da 2-*bis* a 2-*quater* sono abrogati;
- b) all'articolo 31, comma 1, le parole: « nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-*ter*, » sono soppresse;

c) all'articolo 36:

1) al comma 1, dopo le parole: « costituita in forma di società per azioni » sono aggiunte le seguenti: « o di banca popolare »;

2) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « può deliberare la propria trasformazione in società per azioni » sono aggiunte le seguenti: « o in banca popolare »;

d) all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le banche di credito cooperativo diverse da quelle di cui al comma 1-*bis* hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale ».

2. All'articolo 150-*bis* del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono nei casi di fusione e trasformazione nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risultino società in forma di banca popolare. In tal caso, il valore effettivo delle riserve indivisibili della banca di credito cooperativo può essere conservato in regime di indivisibilità e in condizioni di neutralità fiscale nel patrimonio della banca popolare ».

Art. 2.

(Sistemi di tutela istituzionale)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione a un sistema di tutela istituzionale di cui al medesimo articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2555
XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 323 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 324 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
323^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([n. 386](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva che, ai fini della redazione del parere, non sono giunte indicazioni da parte dei commissari. Propone dunque di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, messo ai voti, è approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria ([n. 387](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) segnala che anche per il parere sull'Atto in esame i senatori non hanno trasmesso suggerimenti o avanzato richieste. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, posto ai voti, è accolto.

IN SEDE REDIGENTE

(2425) TURCO e altri. - *Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi*

(2555) DE BERTOLDI. - *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2425, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2555 e rinvio)

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) richiama brevemente i principali contenuti del disegno di legge n. 2555, che riguarda gli assetti delle banche di credito cooperativo e la loro cornice giuridica. Evidenzia quindi che, come per il disegno di legge n. 2425, a prima firma del senatore Turco, il cui esame è stato già avviato, le norme proposte intendono attenuare, se non superare, gli effetti della riforma introdotta nel 2016, con la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Dall'ultima relazione della Banca d'Italia si evince che i gruppi costituiti sono due e che 39 banche di credito cooperativo non ne fanno parte. Inoltre operano in Italia dodici banche popolari, nonché 141 intermediari bancari.

Il disegno di legge propone di prevedere un percorso alternativo per le banche di credito cooperativo che intendono trasformarsi, non escludendo la forma delle banche popolari. Inoltre consente loro di aderire non solo ad un gruppo, come disciplinato dal Testo unico bancario, ma anche allo Schema di tutela istituzionale, il modello adottato in Alto Adige.

Propone dunque che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo proceda congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2425.

Conviene la Commissione.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) manifesta inoltre l'intenzione di dare la precedenza, in modo preliminare rispetto alla fase legislativa, a un atto di indirizzo, nella forma di una risoluzione, a conclusione dell'affare assegnato in materia di banche di credito cooperativo - per il quale offre la disponibilità a avviarne l'esame dalla settimana prossima -, con l'obiettivo di indirizzare il Governo verso una strategia di riassegnazione dei compiti di vigilanza alla Banca d'Italia rispetto ai singoli intermediari di credito cooperativo.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) chiede al relatore un chiarimento sul rapporto tra i due disegni di legge e l'affare assegnato.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) chiarisce che la risoluzione potrebbe avere un ruolo propedeutico all'esame dei due disegni di legge.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che le proposte legislative rischino di avere solo finalità propagandistiche, visto che il tema esula dalla competenza dei singoli Paesi membri dell'Unione, ma assicura comunque il massimo contributo nel tentativo di rivedere la riforma del 2016, che ha raggruppato le banche di credito cooperativo rendendole "significant" e ponendole sotto la vigilanza diretta della Banca centrale europea. Riepiloga quindi sinteticamente le fasi che hanno portato alla situazione attuale, attribuendone a Bankitalia alcune responsabilità, soprattutto per la visione distorta che ha avuto della realtà delle BCC, descrivendole in pessime condizioni e prossime alla liquidazione. In realtà nessuna banca di credito cooperativo è poi finita in liquidazione e non perché non si fossero

formati dei gruppi, ma perché questi non sono poi serviti ad attirare capitali, bensì solo a spostare risorse tra i territori, esponendoli al rischio di essere depredati dal mercato. Una soluzione alternativa all'epoca fu individuata, ma valse solo per le BCC altoatesine, che adottarono un sistema istituzionale di protezione (IPS), ai sensi della normativa europea.

In conclusione, invita i Gruppi politici farsi carico della vicenda con la massima serietà e senza finalità elettorali, anche perché difficilmente si potrà contare sulla collaborazione del Governo, che non è interessato e non intenderà certo avanzare richieste di modifica della legislazione europea per non dare un segnale di debolezza.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) evidenzia la rilevanza del tema e le conseguenze delle fusioni verificatesi nel tempo in più realtà territoriali, con istituti che hanno perso autonomia strategica e devono affrontare alti costi amministrativi e il tessuto economico locale che ha visto scomparire punti di riferimento per la cessione del credito. Ritiene quindi che i due provvedimenti potrebbero migliorare la riforma del 2016, risolvendo alcune delle problematiche attualmente esistenti.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ritiene che la complessità della riforma delle banche di credito cooperativo impone alla Commissione di valutare, preliminarmente come suggerito dal senatore Bagnai le reali possibilità di concludere l'esame nell'attuale legislatura. E d'altro canto, anche con una realistica valutazione delle difficoltà di portare a conclusione il processo legislativo, appare opportuno che la Commissione possa affrontare alcuni nodi problematici in fase di istruttoria riattivando un confronto dialettico soprattutto in sede europea. Ogni forza politica infatti è consapevole che il mondo del credito cooperativo attraverso una condizione di particolare difficoltà e complessità che merita certamente un approfondimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo alle criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo ([n. 973](#))

(Esame e rinvio)

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ribadisce quanto espresso in precedenza circa il carattere preliminare dell'atto in titolo rispetto ai disegni di legge precedentemente esaminati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito del seminario istituzionale sul disegno di legge n. 2433 (Presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate), svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso giovedì 16 giugno, sono stati auditi il professor Paolo Savona, presidente della Consob, il dottor Marcello Bianchi, Vice Direttore generale di Assonime, il professor Piergaetano Marchetti, il professor Massimo Belcredi, il professor Maurizio Irrera, il professor Mario Stella Richter, il professor Marco Ventoruzzo, il professor Alberto Gambino, il professor Roberto Sacchi e il professor Antonio Nuzzo, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,25.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 324 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
324^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1442) TURCO e altri. - Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali
(Rinvio dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta del relatore, senatore [MARINO](#) (IV-PSI), propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) constata l'assenza del rappresentante del Governo e la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente.
Rinvia quindi l'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 2425 e 2555, in materia di riforma dei gruppi bancari cooperativi, ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1176 concernente l'autorizzazione all'esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

